



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1587 del 2013, proposto da:

Roberto Macri', rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Iaria, Gabriella Mattioli,  
con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Firenze, Via dei Rondinelli 2;

*contro*

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.,  
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Commissione giudicatrice Concorso per  
reclutamento personale docente, Classe C 430, in persona dei rispettivi legali  
rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distr.le dello  
Stato, presso cui domiciliano, in Firenze, Via degli Arazzieri 4;

*nei confronti di*

Domenico Narcisi, rappresentato e difeso dall'avv. William Dispoto, con domicilio  
eletto presso Alessandra Turi in Firenze, Via Masaccio 32;

Simone Antonio Palermo;

*per l'annullamento*

- del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana,  
di numero e data non conosciuti, con la quale è stata approvata la graduatoria  
provvisoria del concorso per esami e titoli per il reclutamento del personale docente  
nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, per la classe C430, con

l'elenco dei candidati allo stesso allegato, nella parte in cui non comprende il ricorrente nonché dell'avviso prot. n. AOODRTO Registro Ufficiale n.0007814 del 19.8.2013;

- del verbale n.18/1 della Commissione giudicatrice del 9.7.2013 relativo alla valutazione della prova orale del ricorrente, nonché del verbale (di numero e data non conosciuti) con il quale è stata elaborata la griglia per la valutazione delle prove orali dei candidati;

- del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana n.135 del 3.6.2013 con il quale è stata modificata ed integrata la Commissione giudicatrice;

- del verbale della Commissione giudicatrice con il quale è stata disposta la pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla graduatoria provvisoria nella parte in cui non risulta il nominativo del ricorrente;

- del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del 29.8.2013, prot.n.OODRTO8204, con il quale è stata disposta l'approvazione della graduatoria generale definitiva di merito per la classe di concorso C430 - Laboratorio Tecnologico per l'edilizia ed esercitazioni di topografia;

- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e conseguente ancorché non conosciuto e, comunque, lesivo della posizione del ricorrente, nonché in particolare, per quanto occorrer possa, dell'ordinanza ministeriale n.4 dell'1.2.2013, di tutti i verbali della Commissione giudicatrice e i conseguenti provvedimenti di immissione in ruolo dei candidati collocati utilmente in graduatoria, di tutti gli atti di data e numero sconosciuti di approvazione delle operazioni concorsuali da parte del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana nonché di tutti gli ulteriori atti ad oggi non conosciuti dal ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e di Commissione

giudicatrice Concorso per reclutamento personale docente, Classe C 430, nonché di Domenico Narcisi;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2015 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che il ricorrente ha impugnato il decreto del direttoriale con cui l'Ufficio Scolastico Regionale approvava la graduatoria generale definitiva di merito per la classe di concorso "C430 - Laboratorio Tecnologico per l'edilizia ed esercitazioni di topografia";
- che unitamente a tale atto viene contestato il provvedimento con cui il medesimo direttore generale ha modificato ed integrato la Commissione giudicatrice;
- che le censure proposte, ove accolte, determinerebbero la caducazione dell'intera procedura concorsuale di talché si rende necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria in parola i quali si vedrebbero pregiudicati dall'esito processuale della controversia e perciò assumono la veste di controinteressati;

rilevato:

- che in ragione dell'elevato numero di coloro ai quali l'atto introduttivo del giudizio andrà notificato il Collegio ritiene opportuno autorizzare la notifica per pubblici proclami;

ritenuto:

- che, al fine di assicurare l'effettiva conoscenza/conoscibilità della pendenza della lite in capo ai controinteressati, la notificazione per pubblici proclami in forza di quanto disposto dall'art. 150, co. 2°, c.p.c., dovrà essere accompagnata dalla pubblicazione per estratto – contenente l'indicazione nominativa dei controinteressati, un sunto dei motivi e gli estremi del deposito presso la casa comunale – sul sito *web* dell'Ufficio Scolastico Regionale mediante inserimento sulla *home page* di un *link* al testo dell'estratto medesimo adeguatamente evidenziato per collocazione, dimensione e colore dei caratteri, da garantirsi per almeno trenta giorni consecutivi;

- che, infine, la notificazione si avrà per perfezionata nei confronti dei notificanti con il deposito da parte dell'Ufficiale giudiziario, presso la Segreteria del T.A.R., degli atti e della documentazione attestanti l'attività svolta (quanto alla pubblicazione sul sito web, ai fini del perfezionamento ne rileverà l'avvio, e non l'avvenuto decorso del suindicato termine di durata);

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) assegna per l'esecuzione della notificazione, con le modalità indicate in parte motiva, il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione in forma amministrativa della presente ordinanza;

rinvia per la discussione alla pubblica udienza del 4 novembre 2015, ore di rito.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:

Armando Pozzi, Presidente

Bernardo Massari, Consigliere, Estensore

Alessandro Cacciari, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/05/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)